



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZIONE CIVILE - Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	presidente
dott. Francesca Pastore	giudice
dott. Giulia Stano	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata di TARANTINI LUIGI (c.f. TRNLGU46L03L078F), nato a Tavoleto (PU) il 3.7.1946, residente a Corato e rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Pietro Sapone del Foro di Bari, presso il cui studio, Bari in via Lucarelli 22, elettivamente domicilia, in forza di procura in calce al ricorso

FATTO E DIRITTO

- Visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da Luigi Tarantini depositato il 31.1.2023 ai sensi degli artt. 268 e 66 d. lgs. 14/2019, contenente il c.c.i.i.;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65 c. 2 c.c.i.i., in quanto compatibili con la qualità personale del debitore, e in particolare le dichiarazioni reddituali inerenti agli anni 2020 e 2021



e l'attestazione ISEE relativa all'anno 2022, relazione particolareggiata sulla situazione debitoria redatta dall'OCC sulla base di idonee informative e certificazioni dei debiti fiscali e contributivi attestati dall'Agenzia delle Entrate, l'elenco nominativo dei creditori, tutti chirografari eccettuata l'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di euro 19.321,43, e l'indicazione dei rispettivi crediti, nonché la menzione dell'unica procedura di esecuzione forzata (procedura esecutiva n. 86/2021 R.G. Es. Tribunale di Trani) pendente nei confronti di Tarantini Luigi, l'indicazione delle pensioni ed emolumenti dallo stesso incamerati;

- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:

a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;

b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente fino all'importo mensile di euro 319,00, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite e non utilizzato per il fabbisogno familiare (ivi comprese le somme di cui si è dichiarata l'utilizzazione per l'acquisto di carburanti, pur risultando che il ricorrente non è attualmente intestatario di veicoli né ha in uso veicoli resi disponibili da terzi), nonché di consegnare al liquidatore ogni bene, ivi compresi i veicoli non necessari per gli spostamenti correnti, e in particolare per le necessità sanitarie del ricorrente, ed altresì ogni entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e comunque con obbligo del ricorrente di mettere a disposizione dei creditori le eventuali somme svincolate nell'ambito della procedura esecutiva n. 86/2021 R.G. Es. Tribunale di Trani a seguito della declaratoria di improseguibilità della medesima procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 c.c.i.i.;

- considerato che deve essere posta sotto la responsabilità del liquidatore la sopravvenienza di ulteriori asset idonei a soddisfare i debiti che gravano sul patrimonio del ricorrente;

- rilevato inoltre che la domanda di sospensione della procedura esecutiva in atto è inammissibile per carenza di interesse, in considerazione degli effetti di legge dell'apertura della liquidazione controllata previsti dagli artt. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i.;

P.Q.M. DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di TARANTINI LUIGI, c.f. TRNLGU46L03L078F;

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giulia Stano;

NOMINA LIQUIDATORE l'avv. Domenico Preziosa, con studio a Trani;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

ORDINA al debitore la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi da pensione del ricorrente Tarantini Luigi fino alla concorrenza dell'importo di euro 319,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché di consegnare al liquidatore ogni bene, ivi compresi i veicoli non necessari per gli spostamenti correnti, e in particolare per le necessità sanitarie del ricorrente, ed altresì ogni entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e con obbligo del



ricorrente di mettere a disposizione dei creditori le eventuali somme svincolate nell'ambito della procedura esecutiva n. 86/2021 R.G. Es. Tribunale di Trani;

PONE sotto la responsabilità del liquidatore l'apprensione alla procedura di qualsiasi asset che dovesse risultare nella disponibilità del debitore, e non utilizzato per il fabbisogno familiare, o pervenire al debitore nel corso della procedura;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio. Per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda di sospensione della procedura esecutiva n. 86/2021 R.G. Es. Tribunale di Trani;

ASSEGNA ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine non superiore a sessanta giorni, e dunque fino all'8/4/2022, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile il 6 febbraio 2023.

Il giudice estensore

Giulia Stano

Il presidente

Giuseppe Rana

